

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2122 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48, lettere b), c), d), e) ed f), l'articolo 53, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e l'articolo 77, paragrafo 1, lettera k),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme che esentano alcune categorie di animali e di merci da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, quando tale esenzione è giustificata. L'articolo 53, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme relative a compiti specifici di controllo ufficiale eseguiti dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità di tali autorità, relativamente al bagaglio personale dei passeggeri.
- (2) Tali norme sono sostanzialmente collegate tra loro e molte di esse sono destinate a essere applicate in parallelo. È pertanto opportuno che tali norme, nell'interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitarne l'applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione. Tali norme perseguono spesso scopi comuni e fanno riferimento ad attività complementari di operatori e autorità competenti. È pertanto opportuno raggruppare tali norme in un unico regolamento delegato.
- (3) Quando si adottano norme che stabiliscono esenzioni da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, dovrebbero essere stabilite condizioni, ad esempio modalità di controllo adeguate, volte a garantire che non si incorra in rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante nel momento in cui tali animali e merci entrano nell'Unione.

¹⁾ GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.

